

**PRINCIPALI AVVERTENZE PER I CREDITORI CHE RICHIEDONO L'INSINUAZIONE ALLO  
STATO PASSIVO DEL LORO CREDITO OVVERO RICHIEDONO LA RESTITUZIONE O  
RIVENDICANO BENI**

**N.B. Poiché sussiste la consecuzione di procedure con il precedente concordato preventivo richiesto con domanda presentata dalla società il 31.08.2012, gli effetti della sentenza di fallimento retroagiscono a tale data. Conseguentemente i riferimenti alla data del fallimento contenuti nelle seguenti avvertenze dovranno intendersi (salvo casi particolari: es. decreti ingiuntivi) riportati alla suddetta data del 31.08.2012.**

Al fine di agevolare la predisposizione della domanda, si evidenziano i documenti di cui si consiglia la produzione:

**Interessi:**

- calcolo degli eventuali interessi richiesti, con indicazione del tasso applicato, del *dies a quo* e del *dies ad quem* (il 31/08/2012). Si precisa che ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 231/2002, gli interessi moratori commerciali non si applicano in ambito concorsuale;
- calcolo degli interessi maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e nell'anno precedente, per i crediti muniti di privilegio (art. 2749 co. 1 c.c.) e degli interessi maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e nelle due annualità precedenti, per i crediti muniti di prelazione ipotecaria (art. 2855 co. 2 c.c.).

**Decreti ingiuntivi:**

- ai fini dell'opponibilità alla massa, è necessario che il Decreto Ingiuntivo sia munito di formula di definitività, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.

**Spese (anche legali) sostenute:**

- documentazione attestante il pagamento (fattura quietanzata, ricevuta ecc.).

**Titoli di credito:**

- gli originali vanno depositati in cancelleria. Ai fini della opponibilità alla massa occorre che il protesto del titolo sia stato levato prima della dichiarazione di fallimento o che comunque il titolo abbia data certa anteriore.

**Crediti commerciali (derivanti da attività di impresa e/o lavoro autonomo):**

- estratto del libro giornale (o dei libri IVA per le imprese ed i lavoratori autonomi in regime di contabilità semplificata) relativo all'intero periodo in cui si è svolto il rapporto;
- contratto e fatture accompagnatorie o eventuali documenti di trasporto;
- per ottenere il privilegio ex art. 2758 co. 2 c.c. per IVA di rivalsa occorre descrivere in ricorso i beni oggetto della fornitura o della prestazione.

**Crediti retributivi:**

- L'importo dovuto va richiesto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto delle ritenute previdenziali;
- contratto di lavoro e cedolini delle retribuzioni rimaste impagate, con indicazione della retribuzione complessivamente richiesta al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;
- indicazione separata di eventuali acconti percepiti nonché indennità per lavoro straordinario, ferie non godute, mancato preavviso ex art. 2118 c.c., malattia, r.o.l;
- calcolo del TFR (con separata indicazione delle quote del t.f.r. maturate fino al 31.12.2000, nonché l'ammontare degli abbattimenti di cui all'art. 19 DPR 917/1986 nel testo vigente in data anteriore all'1.01.2001, l'ammontare lordo della rivalutazione monetaria dall'1.01.2001 e della relativa imposta sostitutiva, l'ammontare di eventuali anticipazioni erogate dal datore di lavoro e l'ammontare delle trattenute fiscali effettuate in sede di liquidazione di detti anticipi) con la segnalazione di eventuali forme di previdenza complementare;
- quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di esecutività dello stato passivo e del credito per interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla medesima data fino alla data del fallimento.

**Prestazione di opera intellettuale:**

- contratto o lettera di incarico;

- dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, con produzione documentale che comprovi le attività poste in essere;
- nota spese e competenze, elaborata con riferimento alle Tariffe Professionali per le prestazioni concluse entro il 23 agosto 2012 ed ai sensi del DM n. 140/2012 per quelle concluse successivamente, anche se iniziate in precedenza;
- indicazione separata dei diritti maturati nell'ultimo biennio della prestazione professionale;
- indicazione separata di IVA e CAP ove sia stata emessa fattura.

**Istituti di credito:**

- contratto di conto corrente comprensivo dei fogli informativi sottoscritti e contenente le condizioni economiche applicate al rapporto;
- atti di affidamento delle aperture di credito;
- estratti conto corrente dell'anno anteriore alla data di fallimento comprensivi dello scalare e degli elementi per il conteggio delle competenze.

**Crediti ipotecari:**

- nota di iscrizione ipotecaria;
- contratto o atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;
- atto di erogazione della somma e contabile di accredito;
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c. (annata contrattuale, non solare);
- indicazione analitica dei tassi di interesse applicati nel tempo;
- atto di eventuale risoluzione e messa in mora.

**Crediti pignorati:**

- contratto o atto di pegno;
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

**Società di leasing:**

- contratto di leasing;
- fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento;
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- documentazione attestante l'eventuale ricavato derivante dalla riallocazione del bene sul mercato.

**Agenti:**

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
- contratto di agenzia;
- fatture emesse dalla società fallita (che hanno originato i crediti provvigionali) ovvero estratto conto analitico delle vendite;
- estratto conto delle singole voci creditorie.

**Coltivatori diretti:**

- qualifica di coltivatore diretto rilasciata dalla C.C.I.A.A.;
- contratto che ha originato il rapporto;
- "Modello UNICO" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.

**Artigiani:**

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- "Modello Unico" (quadro relativo al volume di affari IVA) per gli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
- Libro matricola e dichiarazione attestante il numero dei dipendenti nel periodo di riferimento al credito;
- Libro cespiti e dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa.

**Enti o cooperative di produzione:**

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
- atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;
- bilancio, completo di nota integrativa e relazione amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;

- libro matricola (per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci);
- “Modello Unico” relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.

**Cooperative agricole:**

- Certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;
- atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell’insorgere del credito, con l’elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;
- bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- “Modello Unico” relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.

**Società di fornitura di lavoro temporaneo:**

- contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
- fatture inerenti alle prestazioni svolte;
- cedolini paga dei lavoratori.

**Domande di rivendica:**

- copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso dell’impresa fallita, avente data certa anteriore al fallimento, corredato se necessario dalla continuità delle precedenti trascrizioni sino al ventennio.

**Domanda di restituzione:**

- documentazione attestante la consegna del bene e il titolo di proprietà del bene in possesso dell’impresa fallita.